

COMUNE DI SCANSANO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE
E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..76.. in data ...27-11-2009

Titolo I - Principi

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

Articolo 3 – PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA
DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Articolo 4 – LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

Articolo 5 – LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 5bis- PRINCIPI GENERALI

Titolo II – INTERVENTI ORDINARI

Articolo 6 – LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 7 – FORNITURE IN ECONOMIA

Articolo 8 – SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 9 – INTERVENTI MISTI

Titolo III – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Articolo 10 – INTERVENTI D'URGENZA

Articolo 11 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Articolo 12 – INTERVENTI DI URGENZA O DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL
SINDACO

Articolo 13 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

Articolo 14 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON
CATEGORIE PROTETTE

Articolo 15 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

Titolo IV – PROCEDIMENTO

Articolo 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Articolo 17 – INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 18 – INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 19 – ATTI DELLA PROCEDURA

Articolo 20 – SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 21 – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Articolo 22 – CONTRATTI APERTI

Titolo V – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 23 – INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO

Articolo 24 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

Articolo 25 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 26 – ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 27 – GARANZIE

Articolo 28 – REVISIONE DEI PREZZI

Articolo 29 – LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI
VARIANTE O SUPPLETIVE

Articolo 30 – INADEMPIMENTI E RITARDI - MEZZI DI TUTELA

Articolo 31 – VERIFICA E COLLAUDO

Articolo 32 – PROCEDURE CONTABILI

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – DIVIETO DI RINNOVO TACITO

Articolo 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Articolo 35 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 36 – ABROGAZIONI

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, e 118 primo e secondo comma della Costituzione, e degli articoli 3, quarto comma, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di disciplinare l'attività negoziale del Comune in riferimento alle modalità, ai limiti ed alle procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi da eseguirsi in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (di seguito denominato Codice), nell'ambito dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

4. Il ricorso all'esecuzione in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, oltre ai casi previsti espressamente dal Codice.

5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante altre procedure previste dal Codice, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti ed i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

7. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta,
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Sono a cottimo gli interventi che, con procedura negoziata, vengono affidati a soggetti esterni all'amministrazione.

Articolo 3 – PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, terzo comma, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del

presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 , o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 del presente regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o da prezziari o listini redatti da organizzazione professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale e in uso presso il Comune di Scansano

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Articolo 4 – LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie e gli ulteriori specifici limiti fissati dal Codice l'acquisizione di beni e servizi in economia non può superare l'importo di € 211.000,00 e l'esecuzione di lavori in economia non può superare l'importo di € 200.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante e/o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione od

ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1 o gli altri limiti previsti dal regolamento e dal Codice.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 , comma 3, del DPR 20 agosto 2001 n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Articolo 5 – LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 del presente regolamento l'affidamento in economia non può superare l'importo di € 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti mediante amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 del presente regolamento l'affidamento in economia non può superare l'importo di € 100.000,00 qualora si tratti di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6 comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti d'importo previsti dal presente regolamento.

Articolo 5 bis - PRINCIPI GENERALI

Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara; si richiamano in particolare le forme e procedure di cui agli artt.66, 122 e 124 del D.Lgs.163/2006 rispettivamente per i contratti sopra soglia, per i contratti di lavori pubblici

sotto soglia e per i contratti di forniture e servizi sotto soglia. In assenza di specifiche disposizioni normative, i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Le vicende di gara, quali esclusioni o aggiudicazioni, sono comunicate agli interessati nei modi e nei tempi di cui all'art.79 D.Lgs.163/2006. I termini per le comunicazioni decorrono dalla data del verbale che dispone l'esclusione dalla gara o, per l'aggiudicazione, dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Necessità o meno della predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI):

L'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale e alla mera fornitura di materiali e attrezzature.

Non scatta altresì l'obbligo del P.O.S. per la mera fornitura di materiali o attrezzature di cantiere.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Articolo 6 – LAVORI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della pubblica incolumità;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune per esempio quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41 del DPR n.380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere o spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n.167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5 comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo

indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bit umati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili al immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere seguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7 – FORNITURE IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature ed accessori per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unti in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti e reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8 – SERVIZI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati IIA e IIB al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato IIA, categoria 1;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato IIA, categoria 2;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato IIA, categoria 3;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato IIA, categoria 5;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato IIA, categoria 6; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato IIA, categoria 7; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato IIA, categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato IIA, categoria 9; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei

bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato IIA, categoria 10;

j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato IIA, categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

k) servizi tecnici di cui all'allegato IIA, categoria 12 trattati all'articolo 16, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

l) servizi pubblicitari di cui all'allegato IIA, categoria 13; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato IIA, categoria 14;

n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato IIA, categoria 15; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato IIA, categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) servizi alberghieri di cui all'allegato IIB, categoria 17, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

q) servizi di ristorazione di cui all'allegato IIB, categoria 17, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, compresi i servizi sostitutivi a favore dei dipendenti del Comune, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

r) servizi legali di cui all'allegato IIB, categoria 21 trattati all'articolo 15, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato IIB, categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato IIB, categoria 24, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato IIB, categoria 25; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato IIB, categoria 26; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato IIB, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9 – INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Articolo 10 – INTERVENTI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 17 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ed è trasmesso alla stazione appaltante ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Articolo 11 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 10, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento (€ 200.000).
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione

dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede a trasmetterli alla stazione appaltante per procedere alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 17 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma i è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 12 – INTERVENTI DI URGENZA O DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 10 o gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 17, 10 e 11, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 17 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare nel corso di un anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di € 150.000,00.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Articolo 15 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi i e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, le pratiche catastali, i rilievi topografici, gli studi di impatto ambientale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00 sono affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 17 sulla base di elenchi di professionisti predisposti dalla stazione appaltante e aggiornati almeno annualmente, seguendo comunque i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 € e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'Articolo 57 comma 6 del Codice, previo invito ad almeno tre soggetti idonei, rivolto ad almeno cinque soggetti laddove sussistano in tale numero aspiranti idonei, individuati dal responsabile di cui all'articolo 17 sulla base di elenchi di professionisti predisposti dalla stazione appaltante ed aggiornati almeno annualmente, seguendo comunque i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti iscritti nell'elenco oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base del curriculum presentato;

6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 €;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in

precedenza.

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, le ttere a), b.), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO

Articolo 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 17 – INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando gli interventi vengano eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 17, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 17, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Articolo 18 – INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 17 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;

d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;

e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 17 dispone l'ordinazione dei lavori, dei beni e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità dei lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tematiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente onerosa, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000;

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00.

Articolo 19 – ATTI DELLA PROCEDURA

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 10 o di interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella Intera di invito, il responsabile di cui all'articolo 17 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 17 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Articolo 20 – SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto è da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa qualora gli importi siano superiori a €20.000, mentre per importi inferiori può essere concluso

secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

5. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine dei foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza

Articolo 21 – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Articolo 22 – CONTRATTI APERTI

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 17 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 22, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 17, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 23 – INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 17 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Articolo 24 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 17, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Articolo 25 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 17, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria

Articolo 26 – ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 17, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) a descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 17, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Articolo 27 – GARANZIE

1. I soggetti candidati agli affidamenti in economia sono tenuti a prestare garanzia a corredo dell'offerta secondo le disposizioni dell'articolo 75 del Codice nella misura del 2% del prezzo base stimato del contratto, nel caso di lavori per importi superiori ad € 20.000,00 e nel caso di forniture o servizi a € 10.000,00.

2. I soggetti affidatari sono tenuti a prestare garanzie di esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'articolo 113 del Codice nella misura del 10% dell'importo del contratto per i lavori e del 5% dell'importo del contratto per le forniture ed i servizi nel caso di lavori per importi superiori ad € 10.000,00 e nel caso di forniture o servizi a € 5.000,00.

3. I soggetti affidatari dei lavori in economia sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa secondo le disposizioni dell'articolo 129 del Codice per lavori di importo superiore a € 20.000,00, per importi dei lavori minori di € 20.000,00 gli esecutori dei lavori devono comunque essere muniti di una polizza generica di responsabilità civile.

4. I soggetti affidatari di forniture o servizi in economia devono comunque essere muniti di una polizza generica di responsabilità civile per danni a terzi.

5. I soggetti affidatari di servizi professionali devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 111 del Codice.

Articolo 28 – REVISIONE DEI PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Articolo 29 – LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI

VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 30 – INADEMPIMENTI E RITARDI - MEZZI DI TUTELA

1. Nel caso di inadempimento per fatti imputabili all'affidatario del contratto si applicano le penali stabilite nel contratto stesso, nella convenzione o nella lettera d'ordine, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'importo massimo della penale è pari al 10% dell'importo del contratto.
3. La penale può essere introitata anche attraverso la riscossione sulle somme prestate a garanzia dell'esecuzione del contratto.
4. È fatta salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento dei maggiori danni dovuti al ritardo od all'inadempimento, a norma dell'articolo 1223 del Codice Civile.
5. In caso di inadempimento grave o qualora l'affidatario abbia maturato la penale nella misura massima, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. La formale diffida o messa in mora deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice.

Articolo 31 – VERIFICA E COLLAUDO

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a € 20.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a € 10.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 17, competenti in ragione dell'intervento da collaudare o dal responsabile stesso.

Articolo 32 – PROCEDURE CONTABILI

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 257 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – DIVIETO DI RINNOVO TACITO

1. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Articolo 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. L'Amministrazione esegue i trattamenti dei dati personali e sensibili necessari alle finalità del presente regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 35 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del medesimo.

Articolo 36 – ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutti i Regolamenti precedentemente in vigore, in contrasto con lo stesso.